

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2004/0065(COD)

18.3.2005

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
(COM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD))

Relatore per parere: Phillip Whitehead

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

I vari scandali verificatisi di recente in Europa rendono l'iniziativa della Commissione alquanto gradita. Simili avvenimenti scuotono la fiducia degli investitori e le loro ramificazioni investono la società nel suo insieme, ripercotendosi negativamente sul completamento e l'efficace funzionamento del mercato interno. Va inoltre ricordato che la proposta di direttiva tocca anche aspetti relativi alla protezione dei consumatori, giacché questi ultimi iniziano ad investire in borsa e la garanzia delle loro pensioni dipende in misura non trascurabile dal rigore delle pratiche di revisione contabile dell'Unione europea.

Il relatore per parere plaude pertanto alla proposta di direttiva in oggetto e apprezza il notevole impegno del relatore della commissione competente per il merito nel risolvere le questioni ancora aperte. Sulla base di un'attenta analisi e consapevole di star elaborando il presente parere in qualità di presidente della commissione, il relatore per parere ha deciso di sottoporre all'esame della commissione soltanto cinque emendamenti. I primi tre sono intesi a trovare un compromesso tra la proposta della Commissione di rendere obbligatori i comitati di revisione contabile e l'emendamento dell'on. Doorn teso invece a sopprimere il relativo disposto. Il quarto e il quinto emendamento vertono sul problema dell'avvicendamento del socio/dell'impresa di revisione contabile. Poiché in questo caso non sembra possibile alcuna forma di compromesso, il relatore per parere ha scelto di seguire la linea di condotta adottata dal relatore della commissione competente per il merito, che sembra una soluzione equilibrata e sensata al problema di assicurare la qualità della revisione contabile e di garantire l'indipendenza del revisore.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 ARTICOLO 23

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest'ultimo e non siano *in alcun modo* coinvolti *nelle decisioni prese dalla sua*

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest'ultimo e non siano coinvolti *nelle sue*

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

direzione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza

2. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile certifichino nei documenti di revisione i possibili rischi per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

decisioni.

2. Gli Stati membri assicurano che, se l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile è soggetta a rischi quali l'autorevisione, l'interesse personale, l'esercizio del patrocinio legale, la familiarità o la fiducia o l'intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono applicare salvaguardie al fine di limitare tali rischi. Qualora la gravità dei rischi rispetto alle salvaguardie applicate sia tale che la loro indipendenza ne risulta compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale.

Il revisore legale o l'impresa di revisione non effettuano la revisione legale qualora esista una relazione finanziaria, commerciale o di lavoro diretta o indiretta tra il revisore legale, l'impresa di revisione contabile o la rete di cui fa parte e l'ente sottoposto a revisione che compromette l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione.

Gli Stati membri, in particolare, assicurano che, in caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione possano fornire all'ente sottoposto a revisione servizi aggiuntivi diversi dalla revisione, ma solo nella misura in cui una parte terza obiettiva, ragionevole e informata ritenga che ciò non comprometta l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione.

Motivazione

Nello stabilire i requisiti di indipendenza del revisore, vi sono determinati criteri che vanno applicati a tutte le revisioni, a prescindere dalla grandezza dell'ente sottoposto a revisione. Tuttavia, nel campo dei servizi diversi dalla revisione, è opportuno operare una distinzione tra i servizi diversi dalla revisione prestati a enti di pubblico interesse e servizi diversi dalla revisione prestati ad altri enti. In quest'ultimo caso, ogni limitazione della gamma di tali servizi darebbe luogo a costi inutili.

Emendamento 2

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1

1. Gli enti di interesse pubblico **sono** dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

1. Gli **Stati membri possono disporre che gli** enti di interesse pubblico **debbano essere** dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Emendamento 3

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Qualora uno Stato membro decida di non rendere obbligatorio il comitato interno per la revisione contabile, esso assicura alla Commissione, mediante debita motivazione, che le proprie disposizioni nazionali garantiscono le stesse misure di salvaguardia.

Emendamento 4

ARTICOLO 39, PARAGRAFI 2 e 3

2. **Il** comitato interno per la revisione contabile è incaricato tra l'altro

a) di monitorare il processo di informativa

2. **Ove uno Stato membro decida di rendere obbligatorio il** comitato interno per la revisione contabile, **quest'ultimo** è incaricato tra l'altro

a) di monitorare il processo di informativa

finanziaria;

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) di vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;

e) di adempiere al compito di cui all'articolo 43.

3. *Il* revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e assiste il comitato interno per la revisione contabile nell'adempimento dei suoi compiti.

finanziaria;

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) di vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;

e) di adempiere al compito di cui all'articolo 43.

3. *Ove uno Stato membro decida di rendere obbligatorio il* comitato interno per la revisione contabile, *quest'ultimo* presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e assiste il comitato interno per la revisione contabile nell'adempimento dei suoi compiti.

Emendamento 5

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, ALINEA e LETTERE A), B) e C)

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, *gli Stati membri assicurano* che:

a) *il revisore legale o l'impresa di revisione contabile comunichino ogni anno al comitato interno per la revisione contabile dell'ente sottoposto alla revisione contabile, ed esaminino con esso, i rischi che pregiudicano la loro indipendenza e le misure di garanzia applicate per limitare tale rischi, nonché i servizi aggiuntivi*

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, *ciascuno Stato membro assicura* che *il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale o le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico:*

a) *confermi ogni anno, per iscritto, alla(e) persona(e) responsabile(i) o al servizio responsabile in seno all'ente, ai sensi della legge vigente nello Stato membro, la propria indipendenza rispetto all'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile;*

forniti;

b) il revisore legale o l'impresa di revisione contabile confermino altresì ogni anno per iscritto la loro indipendenza al comitato interno per la revisione contabile dell'ente sottoposto alla revisione contabile;

c) il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo cinque anni o, in alternativa, l'impresa di revisione contabile sia sostituita al più tardi dopo sette anni;

b) comunichi ogni anno alla(e) persona(e) responsabile(i) o al servizio responsabile in seno all'ente, ai sensi della legge vigente nello Stato membro, qualsiasi servizio aggiuntivo fornito all'ente sottoposto alla revisione contabile e

c) discuta con la(e) persona(e) responsabile(i) o il servizio responsabile in seno all'ente, ai sensi della legge vigente nello Stato membro, dei rischi che pregiudicano l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e delle misure di garanzia applicate per limitare tale rischi, documentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 22, paragrafo 2;

Emendamento 5

Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che almeno il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo sette anni dalla data di nomina e siano riammessi a partecipare al controllo contabile dell'ente sottoposto a revisione dopo un periodo minimo di due anni. Gli Stati membri in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, vige un sistema obbligatorio di rotazione esterna del revisore legale, possono inoltre prevedere che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano sostituiti entro un periodo massimo di sette anni per almeno due anni, a condizione che, al momento dell'avvicendamento dell'impresa di revisione contabile, anche il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile sia sostituito nella funzione di revisione legale dei conti.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
Riferimenti	(COM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD))
Commissione competente per il merito	COMMISSIONE GIURIDICA
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	IMCO 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Phillip Whitehead 30.11.2004
Esame in commissione	18.1.2005 16.3.2005
Approvazione degli emendamenti	16.3.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 28 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Bogusław Liberadzki, Joseph Muscat, Alexander Stubb
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	